

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 11 febbraio 2021, n. 49

**Procedura regionale per l'espressione del parere in applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n.1151/2012 in materia di Denominazioni di Origine Protetta (DOP), Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e Specialità Tradizionali Garantite (STG) di prodotti agricoli ed alimentari la cui zona di produzione ricade nel territorio della Regione Puglia.**

Il Dirigente del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile della Posizione Organizzativa "Qualificazioni delle produzioni agroalimentari", riferisce:

**VISTI** gli artt. 4, 5, e 6 della L.R. n.7 del 4 febbraio 1997 "Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale";

**VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale n.3261 del 28 luglio 1998 in attuazione della legge regionale n. 7 del 04/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 03/02/93 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

**VISTI** gli artt. 4 e 16 del D.Lgs n.165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**VISTA** la Legge n. 241/1990 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**VISTO** l'art. 18 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici e il Regolamento (UE) 2016/679;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale. n. 1974 del 07/12/2020 e il consequenziale D. P.G. R. n. 22 del 22/01/2021, "Adozione del modello organizzativo - MAIA. Approvazione Atto di Alta Organizzazione".

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n.1176 del 29/07/2016 di conferimento degli incarichi di Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari;

**VISTO** l'art.18 "principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati dai soggetti pubblici" del D.Lgs n.169/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n.101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE)2016/679 (RGPD);

**VISTO** l'art. 32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**VISTI** gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs. n. 82/2005, come modificato dal D.Lgs 13 dicembre 2017 n. 217;

**VISTA** la nota AOO\_022-569 del 24 marzo 2020 con la quale il Segretario Generale della Giunta regionale ha trasmesso le "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1";

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari che abroga i regolamenti (CE) n. 509/2006 e (CE) n. 510/2006, che disciplina la protezione delle Denominazioni Di Origine Protette (DOP), delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e delle Specialità Tradizionali Garantite (STG) e al capo IV, definisce le procedure di domanda e registrazione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite;

**VISTO** il Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013, che integra il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e

con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione del 13 giugno 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

**VISTO** il Decreto ministeriale 14 ottobre 2013 prot. n. 12511, pubblicato il 25 ottobre 2013 sul n. 251 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, recante "Disposizioni nazionali per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG", con il quale il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali definisce le procedure nazionali per l'esame delle domande di registrazione, modifica, variazione e cancellazione;

**DATO ATTO** che:

- le domande di registrazione o di modifica del disciplinare di DOP e IGP inviate dal soggetto richiedente anche alle Regioni nel cui territorio ricade la produzione oggetto di registrazione, nonché le istanze di registrazione delle STG per le quali sia stato manifestato l'interesse, a seguito dell'informativa trasmessa dal Ministero, siano valutate dalle Regioni;

- entro 90 giorni dalla data di trasmissione della domanda le Regioni interessate trasmettano al Ministero il proprio parere in merito alle richieste di registrazione di una DOP, IGP o STG;

- le Regioni interessate esprimano preventivamente il parere anche sulla richiesta di cancellazione di una DOP o di una IGP presentata alla Commissione da produttori del prodotto commercializzato sotto il nome registrato;

**CONSIDERATO** che la Regione Puglia tra gli obiettivi strategici mira a valorizzare le filiere produttive con le relative produzioni del territorio e le loro tipicità;

**RITENUTO** necessario:

- definire una procedura che assicuri l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa in merito all'espressione del parere di competenza, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 e dal DM 14 ottobre 2013;

- assicurare il coinvolgimento di tutti i soggetti del territorio pugliese che abbiano un interesse legittimo e di valutare eventuali interessi coinvolti e contrapposti, nonché provvedere alla raccolta di osservazioni utili all'emanazione del parere regionale.

#### **PROPONE** per quanto sopra riportato

1. di approvare l'allegato A del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale recante «Procedura regionale per l'espressione del parere in applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n.1151/2012 in materia di Denominazioni di Origine Protetta (DOP), Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e Specialità Tradizionali Garantite (STG) di prodotti agricoli ed alimentari la cui zona di produzione ricade nel territorio della Regione Puglia»;
2. di incaricare il Servizio Associazionismo Qualità e Mercati di inviare copia del presente atto al Servizio Bollettino per la pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale della Regione Puglia [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV.

**VERIFICA ai sensi del Reg. (UE) n.679/2016 e del D.Lgs. n.101/2018**  
**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto sul BURP o sul sito istituzionale o all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge n.241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n.196/2003, come novellato dal D.Lgs. n.101/2018 ed ai sensi del vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**ADEMPIMENTI CONTABILI**  
**(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i. e del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.)**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel pieno rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.

La Responsabile P.O. Qualificazioni delle  
Produzioni Agroalimentari  
(Dott.ssa Luana Meleleo)

Il Dirigente del Servizio Associazionismo  
Qualità e Mercati  
(Dott. Nicola Laricchia)

**IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI**

VISTA la proposta formulata dal Dirigente del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati e la relativa sottoscrizione;

VISTO il Decreto legislativo n. 29 del 03.02.1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge regionale n. 7 del 04.02.1997;

VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta regionale n. 815/07;

RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di adottare la predetta proposta;

**DETERMINA**

1. di fare propria la proposta formulata dal Dirigente del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, che qui di seguito si intende come integralmente trascritta;
2. di approvare l'allegato A del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale recante

«Procedura regionale per l'espressione del parere in applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n.1151/2012 in materia di Denominazioni di Origine Protetta (DOP), Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e Specialità Tradizionali Garantite (STG) di prodotti agricoli ed alimentari la cui zona di produzione ricade nel territorio della Regione Puglia»;

3. di incaricare il Servizio Associazionismo Qualità e Mercati di inviare copia del presente atto al Servizio Bollettino per la pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale della Regione Puglia [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV.

Il presente atto, composto di n. 5 (cinque) facciate:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO\_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443 del 31/07/2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretariato generale della Giunta Regionale prot. n. AOO\_175/1875 del 28/05/2020;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali in applicazione delle "Linee guida per la gestione degli atti dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema Cifra1";
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta regionale.

Il Dirigente della Sezione Competitività  
delle Filiere agroalimentari  
Dott. Luigi Trotta

ALLEGATO A

Il presente allegato è composto da n. 6 fogli  
Il Dirigente di Sezione Dott. Luigi Trotta

Firmato da: Luigi Trotta  
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727  
Data: 12/02/2021 16:16:48

**REGIONE  
PUGLIA**

***PROCEDURA PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE REGIONALE IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NAZIONALI DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N.1151/2012 IN MATERIA DI DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTA (DOP), INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE (IGP) E SPECIALITÀ TRADIZIONALI GARANTITE (STG) DI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI LA CUI ZONA DI PRODUZIONE RICADE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE PUGLIA.***

**1. PREMESSA**

La procedura per la registrazione di una Denominazione di Origine Protetta (DOP), di una Indicazione Geografica Protetta (IGP) o di una Specialità Tradizionale Garantita (STG), prevede una cooperazione tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, le Regioni nel cui territorio ricade la produzione dei prodotti agricoli e alimentari per cui si richiede la registrazione e la Commissione europea.

Possono essere riconosciuti come DOP, IGP i prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea oltre che quelli individuati nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1151/2012.

Le modalità di presentazione della domanda di registrazione di una Denominazione di Origine Protetta (DOP), di una Indicazione Geografica Protetta (IGP) o di una Specialità Tradizionale Garantita (STG), sono definite dalla seguente normativa comunitaria e nazionale:

- **Regolamento (UE) n. 1151/2012** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- **Regolamento Delegato (UE) n. 664/2014** della Commissione del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;
- **Regolamento di Esecuzione (UE) n. 668/2014** della Commissione del 13 giugno 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- **Decreto Ministeriale 14 ottobre 2013** recante disposizioni nazionali per l'attuazione Reg. (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli alimentari in materia di DOP, IGP e STG.

La presente procedura ha per fine la disciplina dell'attività istruttoria e dell'emissione del parere da parte della Regione sulle domande di registrazione delle Denominazioni di Origine Protetta (DOP), di Indicazioni Geografiche Protette (IGP) o di Specialità Tradizionali Garantite (STG), ai sensi della suesposta normativa.

**2. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI**

Ai fini della presente procedura si intende per:

**Regimi di Qualità:** le Denominazioni Di Origine Protette (DOP), le Indicazioni Geografiche Protette (IGP), le Specialità Tradizionali Garantite (STG).

**Denominazione di Origine Protetta (DOP):**

Nome che identifica un prodotto:

- a) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;
- b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani;
- c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.

**Indicazione Geografica Protetta (IGP):**

Nome che identifica un prodotto:

- a) originario di un determinato luogo, regione o paese;
- b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche;
- c) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata.

**Specialità Tradizionali Garantite (STG):**

Nome che identifica un prodotto o alimento:

- a) ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento; o
- b) ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.

Affinché un nome sia registrato come specialità tradizionale garantita, esso deve evidenziare aspetti tradizionali quali il modo di ottenimento o la sua composizione. Rispetto alle DOP o alle IGP le STG non devono essere collegate a una zona geografica specifica.

**Soggetto richiedente:** soggetto che presenta la domanda di registrazione per una DOP/IGP/STG.

**Soggetti legittimati:** i gruppi, di cui all'art. 4 del DM 14 ottobre 2013, formati da produttori e/o trasformatori ricadenti nel territorio delimitato dal disciplinare di produzione che trattano il medesimo prodotto oggetto di richiesta di registrazione.

**Ministero:** il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

**Regione:** la Regione Puglia.

**Disciplinare:** il disciplinare di produzione di cui all'art. 3 del DM 14 ottobre 2013 per le DOP o le IGP e di cui all'art.18 del DM 14 ottobre 2013 per le STG.

**Documento unico:** documento redatto in conformità a quanto previsto dall'allegato I del Reg. (UE) n.668/2014.

**3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI REGISTRAZIONE DI DOP E IGP**

I soggetti legittimati presentano domanda di registrazione per una DOP o IGP, contestualmente al Ministero e alla Regione, nel cui territorio ricade il prodotto oggetto di registrazione.

La domanda di registrazione deve essere presentata esclusivamente per mezzo PEC, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Associazione e in regola con le norme sul bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972 e successive modifiche.

La domanda di registrazione deve essere redatta secondo lo schema reperibile nel portale tematico "Agricoltura" – Sezione "Produzioni di Qualità", presente nel portale istituzionale [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it).

La domanda di registrazione deve essere presentata a:

**REGIONE PUGLIA**

**Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed ambientale** - Lungomare Nazario Sauro 45/47, 70121 Bari  
**Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari**  
**Servizio Associazionismo Qualità e Mercati**

PEC: assoqualita@pec.rupar.puglia.it

**4. PROCEDURA DI EMANAZIONE DEL PARERE REGIONALE**

Responsabile dell'emanazione del parere della Regione è il Servizio Associazionismo Qualità e Mercati.

Al fine di procedere alla fase di istruttoria regionale è necessario che la domanda di registrazione sia inviata contestualmente alla Regione e al Ministero. In mancanza dell'invio della domanda al Ministero, la stessa è dichiarata improcedibile, dandone comunicazione al soggetto richiedente.

**5. FASI DELL'ISTRUTTORIA REGIONALE**

Le fasi del procedimento istruttorio, a cura della Regione riguardano la verifica:

- a) della legittimità del soggetto richiedente;
- b) della completezza e dei contenuti della documentazione a corredo della domanda di registrazione;
- c) della validità della relazione socio-economica;
- d) di ogni eventuale ed ulteriore aspetto utile all'emanazione del parere regionale.

**a) Legittimità del soggetto richiedente di cui all'art. 4 del DM 13 ottobre 2014.**

Il soggetto richiedente deve:

- essere costituito ai sensi di legge;
- avere tra gli scopi sociali la registrazione del prodotto per il quale viene presentata la domanda, o aver assunto in assemblea la delibera di presentare domanda per la registrazione del prodotto oggetto della domanda;
- avere nell'atto costitutivo o nello statuto, fermo restando lo scopo sociale, la previsione che l'associazione non possa essere sciolta prima del raggiungimento dello scopo per il quale è stata costituita.

È importante che nell'atto costitutivo vi siano informazioni o certificazioni allegate da cui si evinca che l'attività d'impresa degli associati riguardi il prodotto oggetto della domanda di registrazione, ossia che si tratti di produttori e/o trasformatori che effettivamente producono o trasformano il prodotto per il quale si chiede la registrazione.

**b) Completezza e contenuti della documentazione a corredo della domanda di registrazione.**

In conformità a quanto previsto dall'art. 6 del DM 14 ottobre 2013, la documentazione da presentare è la seguente:

- a.1) **atto costitutivo** e/o statuto dell'associazione;

a.2) **delibera assembleare** dalla quale risulti la volontà dei produttori di presentare domanda per la registrazione della DOP o IGP qualora tale previsione non sia contenuta nell'atto costitutivo o nello statuto;

a.3) **disciplinare di produzione** di cui all'art.3 del DM 14 ottobre 2013 (è necessario che il disciplinare sia presentato anche in formato .docx):

a.4) **nome, indirizzo e recapiti del soggetto legittimato e dell'autorità o dell'organismo che verifica il rispetto delle disposizioni di cui al disciplinare di produzione;**

a.5) **relazione storica**, corredata di riferimenti bibliografici, atta a comprovare la produzione per almeno venticinque anni - anche se non continuativi - del prodotto in questione, nonché l'uso consolidato, nel commercio o nel linguaggio comune, del nome del quale si richiede la registrazione;

a.6) **relazione socio-economica** contenente le seguenti informazioni:

- quantità prodotta con riferimento alle ultime tre annate di produzione disponibili;
- numero imprese coinvolte distinte per singolo segmento della filiera (attuali e potenziali);

a.7) **relazione tecnica** dalla quale si evinca in maniera chiara il legame con il territorio, inteso come nesso di causalità tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (in caso di DOP) o una qualità specifica o la reputazione o altra caratteristica del prodotto (in caso di IGP).

La relazione evidenzia inoltre le ragioni per cui solo all'interno dei confini indicati si ottengono e si mantengono in un preciso rapporto causale e per effetto di ben identificati fattori umani e naturali la qualità o le caratteristiche del prodotto associato alla denominazione oggetto di domanda di registrazione. Dalla relazione tecnica risulta altresì che il prodotto per il quale si richiede la registrazione presenta almeno una caratteristica qualitativa che lo differenzia dallo standard qualitativo di prodotti della stessa tipologia ottenuti fuori dalla zona di produzione. I contenuti della relazione sono supportati da evidenze tecnico-scientifiche da prodursi a carico del soggetto richiedente la registrazione;

a.8) **cartografia** in scala adeguata a consentire l'individuazione precisa della zona di produzione e dei suoi confini, laddove non ci si riferisce a confini amministrativi;

a.9) **documento unico** contenente gli elementi seguenti:

- la denominazione, la descrizione del prodotto, incluse eventualmente le norme specifiche per il confezionamento e l'etichettatura più stringenti rispetto alla normativa comunitaria, una descrizione concisa della delimitazione della zona geografica;
- la descrizione del legame del prodotto con l'ambiente geografico o con l'origine geografica, inclusi, eventualmente, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di ottenimento che giustifica il legame.

**c) La validità della relazione socio-economica di cui alla lett. f) art. 6 del DM 13 ottobre 2013.**

La relazione socio economica, oltre ad evidenziare la quantità prodotta nelle tre annate di produzione disponibili, deve dimostrare chiaramente il ruolo e il numero, all'interno della filiera, delle imprese attualmente o potenzialmente coinvolte nella produzione del prodotto oggetto di richiesta di registrazione.

**d) Ogni eventuale ed ulteriore aspetto utile all'emanazione del parere regionale.**



Oltre a quanto previsto dal DM 14 ottobre 2013, qualora la Regione ritenga necessario acquisire ulteriori elementi utili all'emanazione del parere regionale, chiede al soggetto richiedente chiarimenti e integrazioni alla documentazione presentata.

Il soggetto richiedente produce entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione i chiarimenti o la documentazione integrativa richiesti.

La mancata risposta entro il termine previsto, ovvero la mancata rimozione delle cause sulle quali si fondano le richieste di chiarimenti e integrazioni, utili all'emanazione del parere regionale, costituisce elemento ostativo al proseguimento dell'istruttoria e determina la chiusura del procedimento e l'archiviazione della domanda di registrazione che viene comunicata al soggetto richiedente e al Ministero.

#### **6. PUBBLICAZIONE DEL COMUNICATO**

Al fine di valutare eventuali interessi coinvolti dei soggetti residenti sul territorio pugliese che abbiano un interesse legittimo, nonché di provvedere alla raccolta di osservazioni utili all'emanazione del parere regionale, la Regione dispone la pubblicazione sul portale tematico regionale "Agricoltura", presente nel portale istituzionale [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it), di un comunicato contenente notizia della presentazione della domanda di registrazione e del disciplinare allegato. Al soggetto richiedente è data comunicazione a mezzo PEC dell'avvenuta pubblicazione.

I soggetti che intendono presentare osservazioni alla proposta di registrazione devono far pervenire le stesse entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione del comunicato all'indirizzo PEC: [assoqualita@pec.rupar.puglia.it](mailto:assoqualita@pec.rupar.puglia.it).

La Regione si riserva, se del caso, di favorire la convergenza tra il soggetto richiedente e altri soggetti interessati su eventuali osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione del comunicato.

La pubblicazione del comunicato è effettuata a solo scopo informativo. Eventuali opposizioni alla richiesta di registrazione dovranno essere presentate al Ministero, al termine della fase istruttoria di propria competenza, a seguito della pubblicazione del disciplinare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del DM 14 ottobre 2013.

#### **7. CONCLUSIONE DELLA FASE DI ISTRUTTORIA REGIONALE**

La Regione, terminata l'istruttoria, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 comma 2 del DM 14 ottobre 2013, trasmette al Ministero il proprio parere entro 90 (novanta) giorni dalla data di trasmissione della domanda di registrazione da parte del soggetto richiedente, ovvero entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della domanda di registrazione, richiede al Ministero una riunione, qualora sia necessario procedere alla valutazione congiunta di particolari problematiche legate all'istanza presentata.

I suddetti termini si interrompono a seguito di richiesta di chiarimenti o integrazioni alla domanda di registrazione.

La Regione esprime il proprio parere sulla domanda di registrazione mediante atto dirigenziale, dandone comunicazione al soggetto richiedente e al Ministero, inoltre, in caso di parere negativo, la Regione procede con l'archiviazione della domanda di registrazione.

Il provvedimento dirigenziale di emanazione del parere è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del portale regionale [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) e sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP).

**8. MODIFICA DI UN DISCIPLINARE DI UNA DOP O IGP REGISTRATA**

In merito alle richieste di modifica del disciplinare di una DOP o di una IGP registrata, ai sensi dell'articolo 13 del DM 14 ottobre 2013, al fine della formulazione del parere di competenza della Regione, si applica, ove compatibile, quanto previsto ai punti 3 – 4 – 5 - 6 e 7 della presente procedura.

**9. CANCELLAZIONE DI DOP E IGP REGISTRATE**

In merito alle richieste di cancellazione di DOP e IGP registrate, nelle ipotesi previste dall'articolo 14 del DM 14 ottobre 2013, al fine della formulazione del parere di competenza della Regione, si applica, ove compatibile, quanto previsto ai punti 3 – 4 – 5 - 6 e 7 della presente procedura.

**10. FORMULAZIONE DEL PARERE REGIONALE NEL CASO DI SPECIALITÀ TRADIZIONALI GARANTITE (STG)**

In caso di presentazione di una domanda di registrazione di STG, si applica la procedura prevista dal Reg. (UE) 1151/2012 e dal Titolo III del DM 14 ottobre 2013.

I soggetti legittimati di cui all'art. 19 del DM 14 ottobre 2013 presentano domanda di registrazione di una STG al Ministero, il quale informa a mezzo e-mail tutte le Regioni.

La Regione, in qualità di regione interessata, entro 30 giorni dal ricevimento della nota informativa ministeriale, esprime il proprio interesse a partecipare alla valutazione della domanda di registrazione.

La Regione, in conformità agli art. 21 e 22 del DM 14 ottobre 2013, procede alla valutazione della domanda di registrazione.

Le fasi del procedimento istruttorio riguardano la valutazione:

- della presenza nel gruppo richiedente, di cui all'art.19 del DM 14 ottobre 2013, di imprese aventi sede legale o produttiva nel territorio regionale;
- della validità socio economica della domanda di registrazione mediante valutazione degli interessi di imprese aventi sede legale o produttiva nel territorio regionale relativamente al prodotto per il quale è richiesta la registrazione.

Oltre a quanto previsto dal DM 14 ottobre 2013, qualora la Regione ritenga necessario acquisire ulteriori elementi utili all'emanazione del parere regionale, chiede al soggetto richiedente chiarimenti e integrazioni alla documentazione presentata.

Il soggetto richiedente produce entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione i chiarimenti o la documentazione integrativa richiesti.

La mancata risposta entro il termine previsto, ovvero la mancata rimozione delle cause sulle quali si fondano le richieste di chiarimenti e integrazioni, utili all'emanazione del parere regionale, costituisce elemento ostativo al proseguimento dell'istruttoria e determina la chiusura del procedimento mediante archiviazione della domanda di registrazione che viene comunicata al soggetto richiedente e al Ministero.

In merito alla formulazione del parere regionale, si applica quanto previsto ai punti 6 e 7 della presente Procedura.

**11. MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI UNA STG REGISTRATA**

In merito alle domande di modifica del disciplinare di una STG registrata ai sensi dell'art. 27 del DM 14 ottobre 2013, al fine della formulazione del parere di competenza della Regione, si applica quanto previsto al punto 9 della presente procedura.